

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività nel settore funerario. C. 4735 Governo e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	110
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	111
Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari. Nuovo testo C. 4735 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli. Testo unificato C. 66 e abbinate (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	107
AVVERTENZA	109

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 settembre 2004. — Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Stefano Caldoro.

La seduta comincia alle 14.

Disciplina delle attività nel settore funerario.

C. 4735 Governo e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Danilo MORETTI (FI), *relatore*, rileva come il nuovo testo del disegno di legge C. 4144 sia stato definito dalla XII Commissione, che ha apportato alcune modifiche all'originario disegno del Governo. Il provvedimento intende dettare una disciplina generale delle attività nel settore funerario, modificando, per un verso, il vigente

testo unico delle leggi sanitarie del 1934 e, per altro verso, introducendo una serie di disposizioni generali in materia, che assumono carattere assolutamente innovativo rispetto alla legislazione in vigore.

Tra le proposte di legge abbinate, l'unica che risultava assegnata alla XI Commissione per il parere era la proposta di legge Burtone ed altri C. 2664.

L'articolo 1 del testo in esame detta i principi generali della legge, tra cui l'uniformità del trattamento del cadavere, il rispetto della dignità di ogni persona e il diritto di ognuno di poter liberamente scegliere la forma di sepoltura o cremazione. L'articolo 2 prevede un piano regionale per la localizzazione dei cimiteri e stabilisce l'incompatibilità tra la gestione cimiteriale istituzionale e l'attività di onoranze funebri e attività commerciale marmorea.

L'articolo 3, che sostituisce integralmente l'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, interviene sul tema dell'edificabilità urbanistica nelle zone limitrofe

alle aree cimiteriali. Tra le modifiche principali rispetto alla legislazione vigente si evidenzia l'obbligo di riportare il vincolo di rispetto cimiteriale nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici. Per quanto riguarda la violazione delle disposizioni relativi alla distanza da rispettare nella costruzione di edifici, viene notevolmente innalzata la sanzione pecuniaria per la contravvenzione del vincolo di rispetto cimiteriale, che varia da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 60.000 euro ed è confermato l'obbligo di demolizione dell'edificio o della parte di nuova costruzione.

Da segnalare inoltre le possibilità di deroga per la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli già esistenti o la costruzione di crematori fuori dai centri abitati, previsti dalla normativa vigente, introducendo limiti differenziati per le singole fattispecie. Inoltre, con il comma 8-*bis* inserito dalla Commissione, in deroga al regime delle distanze, il comune può autorizzare la costruzione di nuovi edifici o il cambio di destinazione d'uso di edifici preesistenti da destinare alla collocazione di urne cinerarie.

L'articolo 4, che riscrive l'articolo 339 del testo unico delle leggi sanitarie, chiarisce in modo organico e compiuto il concetto di trasporto di cadavere, in cui l'addetto a tale servizio assume le vesti di incaricato di pubblico servizio. Il trasporto avviene «secondo le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori». Si dispone che il servizio mortuario nelle strutture sanitarie ed il servizio obitoriale non possono essere dati in gestione ad operatori che esercitano attività funebre.

L'articolo 5, modificando l'articolo 340 del testo unico, inasprisce la sanzione applicata per la contravvenzione del divieto di seppellimento del cadavere e di ossa umane in luogo diverso dal cimitero. L'articolo 6 prevede inoltre che l'autorizzazione alla sepoltura di cadavere, ceneri e ossa umane fuori dal cimitero, per giustificati motivi di onoranze pubbliche, è affidata alla regione o alla provincia autonoma, anziché ad un decreto del mini-

stro dell'interno, come previsto dalla legislazione vigente. L'articolo 7, introducendo nel testo unico l'articolo 341-*bis*, disciplina l'attività funebre, in tutti i suoi molteplici aspetti, secondo modalità regionali o delle province autonome, e stabilisce norme di salvaguardia etica del settore, sanzionando severamente lo svolgimento irregolare di un servizio funebre. L'articolo 8 integra la legislazione vigente riguardante i regolamenti locali di igiene e sanità e di polizia veterinaria, autorizzando i comuni ad adottare un regolamento in materia funeraria sulle attività funebri, cimiteriali, necroscopiche e di polizia mortuaria.

L'articolo 9 attua le norme in materia di cremazione contenute nella legge n. 130 del 2001. In particolare si integrano alcuni dei principi ivi contenuti, si stabilisce le condizioni per la dispersione delle ceneri all'aperto, nonché in aree private, e si sopprime l'obbligo per il medico di conservazione di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, per eventuali indagini per causa di giustizia. L'articolo 10 definisce il trasporto funebre come attività libero-imprenditoriale, autorizzata dal comune. L'articolo 11 regola i servizi per il commiato. Presso le sale del commiato, su istanza del familiare del defunto, sono ricevute, custodite per brevi periodi ed esposte le salme di persone decedute presso abitazioni private, strutture sanitarie od ospedaliere.

L'articolo 12 consente la tanatoprassi, un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti da un tanatoprattore abilitato. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-città, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sono, tra l'altro, stabiliti sia il profilo professionale per l'operatore di tanatoprassi che i requisiti delle scuole di tanatoprassi, nonché le misure di garanzia affinché le metodiche e le sostanze impiegate nei trattamenti di tanatoprassi non pregiudichino la salute del tanatoprattore.

L'articolo 13 disciplina i criteri per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Elena Emma CORDONI (DS-U) rileva come la formulazione dell'articolo 2, comma 3, lettera *b*) preveda la gestione dei cimiteri da parte degli enti locali solo attraverso soggetti affidatari (pubblici, privati o misti) mentre dovrebbe essere prevista anche la gestione diretta dei comuni, che oggi si verifica in numerosi casi.

Danilo MORETTI (FI), *relatore*, ritiene che la norma richiamata dal deputato Cordoni consenta la gestione diretta dei cimiteri da parte degli enti locali, nelle forme consentite dall'articolo 113 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Elena Emma CORDONI (DS-U) ritiene che la previsione della possibilità di una gestione diretta da parte dei comuni dovrebbe essere meglio chiarita nel testo, che — anzi — sembra escluderla. Ritiene inoltre che debba essere precisato se l'articolo 3, comma 1, in materia di distanza dei cimiteri dai centri abitati, si applichi ai nuovi cimiteri o anche a quelli vecchi.

Cesare CAMPA (FI) evidenzia come l'articolo 2, comma 3, lettera *b*) consenta la gestione da parte degli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Elena Emma CORDONI (DS-U) ribadisce l'opportunità di lasciare ai comuni la scelta in ordine alla gestione diretta o meno dei cimiteri.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), sottolinea come il provvedimento in esame abbia contenuto fortemente innovativo su una materia di grande rilievo

sociale, ricorda come, ai sensi dell'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, gli enti locali possano gestire i cimiteri attraverso soggetti affidatari o anche direttamente, nel caso di realtà di modeste dimensioni.

Elena Emma CORDONI (DS-U) ritiene che il testo in esame escluda tale seconda possibilità.

Danilo MORETTI (FI), *relatore*, dichiara di condividere l'opinione del deputato Cordoni secondo la quale i comuni devono essere liberi di decidere in ordine al tipo di gestione dei cimiteri. Evidenzia altresì, con riferimento all'articolo 3, comma 1, come la distanza prescritta dai centri abitati sia prevista solo per i nuovi cimiteri.

Daniele GALLI (FI) manifesta perplessità in ordine alla previsione dell'articolo 3, comma 4, in base al quale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli già esistenti o la costruzione di crematori ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato; ritiene che sia insufficiente il parere soltanto della ASL, che non ha competenze in materia di natura dei suoli e geologica mentre tale aspetto può essere di rilevante importanza per la realizzazione delle strutture cimiteriali.

Cesare CAMPA (FI) sottolinea come l'articolo 2, comma 3, preveda che i servizi relativi ai crematori possano essere gestiti da enti morali senza fini di lucro, che abbiano tra i propri scopi il servizio della cremazione, sotto la vigilanza dei comuni: evidenzia come si tratti di una importante possibilità in precedenza non prevista. Per quanto attiene alla distanza dei cimiteri dai centri abitati, ritiene non opportuna una prescrizione rigida, dovendosi demandare le relative determinazioni ai competenti enti locali.

Danilo MORETTI (FI), *relatore*, accogliendo il rilievo del deputato Cordoni in

merito all'opportunità che i comuni possano gestire direttamente i cimiteri, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari.

Nuovo testo C. 4735 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2004.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), *relatore*, premessa una valutazione positiva sul provvedimento in esame, che apporta significativi chiarimenti nella disciplina di una materia caratterizzata da una stratificazione di norme che ha determinato una serie di anomalie e disparità di trattamento, ribadisce alcune delle perplessità già manifestate.

Ricorda come il Governo abbia peraltro fornito i seguenti ulteriori chiarimenti. Quanto all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), punto 2), ai sensi dell'articolo 48 del trattato UE, tutti i cittadini dell'Unione europea possono partecipare ai concorsi per professore universitario. Per coerenza con tale principio è apparso opportuno integrare le Commissioni dei giudizi per il conseguimento della idoneità scientifica nazionale con la presenza di docenti presso università dell'Unione europea: tale integrazione rappresenta un passo avanti nella progressiva armonizzazione dei sistemi di istruzione superiore, che i paesi europei stanno perseguendo a seguito degli impegni assunti con le dichiarazioni della Sorbona e di Bologna e dei successivi Consigli di Lisbona, Barcellona e Berlino. Peraltro, il criterio della reciprocità risulta inapplicabile, dal momento che l'accesso alla docenza è disciplinato con modalità diverse nei diversi paesi europei e non

ovunque sono costituite commissioni nazionali per la verifica dell'idoneità: per esempio, nel Regno Unito, i professori universitari sono valutati e reclutati da ciascuna università sulla base del curriculum posseduto. Inoltre, il criterio della reciprocità è stato superato in ambito europeo, in quanto il principio adottato concordemente dai paesi dell'Unione europea nella materia dell'istruzione, ivi compresa quella universitaria, è quello del « coordinamento aperto », secondo cui ciascun paese adotta autonomamente e liberamente tutti gli strumenti ritenuti idonei al perseguimento dell'obiettivo generale di coordinamento del settore. Va inoltre tenuto presente che, essendo diversamente disciplinato l'accesso alla docenza nei paesi dell'UE, in assenza di commissioni giudicatrici, il principio seguito comunemente per la definizione dei curricula dei candidati interessati è quello di ricorrere al giudizio di *referies* internazionali.

Giudica tali chiarimenti non del tutto convincenti con riferimento all'esigenza di reciprocità per la materia disciplinata all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), punto 2). Quanto all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), punto 3), mantiene le proprie perplessità in ordine alle possibilità di ridefinizione per riduzione e accorpamento nei settori scientifico-disciplinari. Ritiene altresì opportuno un chiarimento in ordine all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), in particolare per quanto attiene alla previsione in base alla quale nelle università statali i contratti di diritto privato a tempo determinato possono essere stipulati entro il limite del 50 per cento del numero dei docenti di ruolo della stessa università: ritiene infatti che tale percentuale possa essere eccessiva. Evidenzia quindi come debba essere approfondita la questione dei requisiti per l'elettorato passivo relativo alle cariche di preside di facoltà e di rettore. All'articolo 2, comma 1, lettera *i*), non condivide l'equiparazione del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione al master universitario di secondo livello. All'articolo 2, comma 1, lettera *p*), si fa riferimento ai professori di prima e seconda fascia « nominati secondo le dispo-

sizioni del presente articolo»: rileva, in proposito, come debba essere chiarito se la relativa disciplina si applichi anche ai professori nominati in precedenza.

Il sottosegretario Stefano CALDORO evidenzia, quanto al tema della reciprocità, che gli accordi in sede europea sono nel senso del cosiddetto « coordinamento aperto » mentre il reclutamento è sottoposto a discipline diverse nei paesi europei ed in particolare nel Regno Unito. Quanto alla valutazione dei curricula, in Italia vi è un sistema rigido mentre sul piano internazionale è ormai prevalso il sistema dei *referies*. Evidenzia altresì come occorra garantire un sufficiente margine di autonomia e libertà nella scelta dei professori universitari, valutandone le caratteristiche e qualità. Ritiene che ciò valga anche con riferimento alla valutazione di titoli e master, potendosi addirittura valutare in termini differenziati un master rispetto ad un altro.

Andrea DI TEODORO (FI) invita il Governo a chiarire se la scelta delle università nell'ambito della lista di idoneità sia libera e se la dichiarazione di idoneità abbia limiti temporali.

Il sottosegretario Stefano CALDORO chiarisce che la scelta delle università nell'ambito della lista di idoneità è libera e che la dichiarazione di idoneità ha la durata di un certo numero di anni.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN), *relatore*, si riserva di predisporre una proposta di parere.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Testo unificato C. 66 e abbinate.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Domenico BENEDETTI VALENTINI, *relatore*, rileva come la II Commissione (Giustizia) abbia inviato alle Commissioni competenti per i pareri un testo unificato

delle proposte di legge C. 66 e abbinate, in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.

Il provvedimento sostituisce l'articolo 155 del codice civile e alcune delle norme di procedura. Il principio ispiratore è quello di favorire che dopo la separazione personale dei genitori il minore di mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, attribuendogli il diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per questo, il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, di norma, che i figli restino affidati ad entrambi. L'esclusione di un genitore dall'affidamento può derivare dal pregiudizio per il minore. L'affidamento deciso dal giudice dovrà tenere conto delle modalità concordate tra i coniugi, tradotte in un progetto di affidamento obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione.

In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso, le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato accreditato. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. In caso di disaccordo, sarà il giudice a decidere i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando, altresì, la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Le difficoltà insorte nella preparazione del progetto possono essere risolte con l'intervento di un centro di mediazione, al quale le parti hanno l'obbligo di rivolgersi prima dell'intervento dell'auto-

rità giudiziaria. La potestà è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore importanza nei campi di educazione, istruzione e salute sono assunte congiuntamente.

Dal punto di vista economico, il mantenimento dei figli è assicurato dai genitori in maniera proporzionale ai rispettivi redditi. Il giudice dispone in ogni caso un assegno perequativo periodico per realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando, tra l'altro, le esigenze del figlio, il suo tenore di vita precedente, le risorse dei coniugi e il tempo di permanenza presso ciascuno di loro. L'interesse dei figli rappresenta l'interesse preminente per assegnare la casa familiare e la decisione va considerata un elemento fondamentale nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi. Sul piano penale, il mancato versamento dell'assegno per più di tre mesi è punito con un anno di reclusione e una multa mille euro.

La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale spetta, se non vi è un procedimento in corso, al Tribunale del luogo di residenza del minore. Il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, egli può modificare i provvedimenti in vigore o può, in alternativa, ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti del minore; disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 75 euro ad un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Segnala che, nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere

l'applicazione della legge in esame. Manifesta infine perplessità in ordine alla farraginosità di alcuni dei meccanismi previsti dal provvedimento, con particolare riferimento ai cosiddetti centri di mediazione familiare, le cui funzioni si sovrappongono a quelle dei tribunali.

Antonino LO PRESTI (AN) condivide le perplessità manifestate dal relatore con particolare riferimento all'istituto della mediazione familiare previsto all'articolo 2, sottolineando come il testo non disciplini la composizione dei relativi organismi e non ne definisca chiaramente le funzioni, anche in rapporto a professionisti quali avvocati e psicologi che già attualmente operano nel settore.

Elena Emma CORDONI (DS-U) condivide le perplessità manifestate dal relatore, evidenziando il rischio di un provvedimento che accresca, anziché ridurre, le difficoltà delle coppie in caso di separazione e affidamento dei figli. Ritiene che non sia opportuno determinare meccanismi rigidi sul piano legislativo in una materia delicata come quella delle relazioni interpersonali tra coniugi. Non si può obbligare per legge una coppia in difficoltà a trovare un accordo sull'affidamento condiviso. Ritiene auspicabile che tale accordo si trovi nella maggior parte possibile dei casi, ma ciò deve avvenire per una scelta, magari favorita da un più avanzato clima culturale. Già oggi, quando si trova un accordo sulle principali questioni derivanti dalla separazione personale, il giudice non modifica – se non in casi estremi – le pattuizioni concordate fra gli interessati. Quanto ai centri di mediazione familiare, rileva come, oltre a non definirsi le caratteristiche sotto il profilo professionale e amministrativo, non si precisi chi debba sostenere le relative spese, con il rischio di far gravare una ulteriore spesa sui coniugi che si stanno separando.

Angelo SANTORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Corpo di polizia penitenziaria.
C. 2867 e C. 971.

Costruzioni in terra cruda.
C. 2347 e C. 4019.

SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'assunzione di personale da parte dell'Automobile Club d'Italia.
C. 4572 Perrotta, C. 5076 Mazzarello.

Benefici previdenziali al personale militare esposto all'amianto.
C. 3653 Lavagnini.

Lavoro prestato all'estero.
C. 1129 Benvenuto, C. 4365 Maninetti.

Ricalcolo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici.
C. 535 Pistone, C. 2349 Trupia, C. 2364 A. Gianni, C. 2458 Perrotta, C. 2722 Merlo, C. 2752 Delbono, C. 3245 Maninetti, C. 4259 Mazzoni, C. 4930 Zacchera.

Modifiche alla normativa sull'assicurazione contro gli infortuni domestici.
C. 3011 Volontè, C. 3192 Cordoni, C. 4668 Gazzara.

ALLEGATO 1

**Disciplina delle attività nel settore funerario
(C. 4735 Governo e abbinate).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

« La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 4144 ed abb., recante disciplina delle attività nel settore funerario, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) all'articolo 12, si valuti la opportunità di riformulare il comma 3, prevedendo anche l'acquisizione del parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'emana- zione del decreto sui requisiti delle scuole di tanatoprassi e le metodologie di lavoro rispettose della sicurezza del la- voratore ».

ALLEGATO 2

**Disciplina delle attività nel settore funerario
(C. 4735 Governo e abbinate).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

« La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 4144 ed abb., recante disciplina delle attività nel settore funerario, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, dopo le parole: "decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," si valuti l'opportunità di inserire la seguente: "eventualmente";

b) all'articolo 12, si valuti la opportunità di riformulare il comma 3, prevedendo anche l'acquisizione del parere del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'emanazione del decreto sui requisiti delle scuole di tanatoprassi e le metodologie di lavoro rispettose della sicurezza del lavoratore ».